

N. 09670/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09220/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9220 del 2013, proposto da:

Harmonie Mutuelle, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Fatima Mertad, Alberto Fantini, Luca Spaziani e Mario Tonucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;

contro

Fondazione Enasarco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Dell'Unto e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Dora, n. 1;

nei confronti di

Unisalute S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Scanzano, Filippo Brunetti ed Elio Leonetti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Scanzano, Filippo Brunetti ed Elio Leonetti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

Fondiaria Sai S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Scanzano, Filippo Brunetti ed Elio Leonetti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via XXIV Maggio, n. 43,

Zurich Insurance Public Limited Company, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Pesce e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viale Liegi, n. 32;

per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare:

- dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento di una polizza di assicurazione cumulativa, in favore degli agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco disposta in favore della Compagnia Unisalute, in costituendo R.T.I. con Unipol, formalizzata ad esito della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco del 31 luglio 2013 con Delibera n. 103/2013;
- della nota prot. n. CP/13/001671/P/R in data 1° agosto 2013 con la quale è stata comunicata ad Harmonie Mutuelle la formalizzazione dell'aggiudicazione della procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento di una polizza di assicurazione cumulativa, in favore degli agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco, disposta in favore della Compagnia Unisalute in costituendo R.T.I. con Unipol S.p.A.;
- del verbale della Commissione Giudicatrice Permanente di Enasarco del 23 luglio 2013 (aggiudicazione provvisoria);
- del verbale della Commissione Giudicatrice Permanente di Enasarco del 16 luglio 2013 (esito comprova ed apertura offerte economiche);
- del verbale della Commissione Giudicatrice Permanente di Enasarco del 3

luglio 2013 (esame della documentazione amministrativa);

- del Regolamento delle Attività Negoziali di Enasarco (art. 12) e la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 18 dicembre 2008, n. 125/2008 di Rep. (di istituzione della Commissione Giudicatrice Permanente) entrambi conosciuti solo *de relato* attraverso l'esame dei verbali di gara;

- di ogni altro presupposto e consequenziale e/o connesso, ancorché non noto;

per la declatoria dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010;

per l'accertamento del diritto della Società ricorrente all'aggiudicazione della predetta gara e all'affidamento del servizio di assicurazione cumulativa infortuni in favore degli agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco per la copertura del rischio da infortunio e malattia, con possibilità di estensione volontaria al nucleo familiare;

per la condanna, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 104/2010, al risarcimento dei danni in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente del danno subito dalla ricorrente a seguito della mancata aggiudicazione della gara e da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Enasarco, Unisalute S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai S.p.A.; Viste le memorie difensive;

Visto il ricorso incidentale dei controinteressati Unisalute S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A., con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento di una polizza di assicurazione cumulativa, in favore degli agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco, disposta in favore della Unisalute S.p.a. in costituendo R.T.I. con Unipol S.p.a., formalizzata ad esito della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco del 31 luglio 2013, con Delibera n. 103/2013.

A sostegno del gravame ha dedotto che l'Enasarco, in data 15 aprile 2013, ha indetto una gara europea per la stipula di una polizza di assicurazione cumulativa infortuni in favore degli agenti di commercio iscritti alla predetta Fondazione per la copertura del rischio da infortunio e malattia, con possibilità di estensione volontaria al nucleo familiare. Il criterio di aggiudicazione della citata gara era quello del prezzo più basso, volto ad individuare l'offerta più conveniente.

Ha altresì dedotto che in data 16 luglio 2013, all'apertura da parte della Commissione di gara delle buste contenenti le offerte economiche, in ordine di convenienza sono risultate quella proposta da Zurich Insurance Public Limited Company, di Unisalute in RTI con Unipol e di Harmonie Mutuelle.

La Commissione di gara, in una successiva riunione del 23 luglio 2013, ha disposto l'esclusione di Zurich Insurance Public Limited Company in quanto avrebbe presentato un'offerta condizionata, incompatibile con la *lex specialis* di gara. Pertanto l'Enasarco, con l'impugnata nota prot. n. CP/13/001671/P/R del 1° agosto 2013, ha comunicato alla ricorrente sia che l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva al RTI Unipol/Unisalute, sia lo svincolo della cauzione provvisoria.

Ha ulteriormente dedotto che, in data 6 agosto 2013, ha effettuato l'accesso agli atti di gara, ottenendo la documentazione presentata in gara dal RTI Unisalute/Unipol.

Successivamente, essa ricorrente ha ricevuto la notifica del ricorso giurisdizionale proposto dalla società Zurich Insurance Public Limited Company dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (R.G. n. 8380 del 2013) per l'annullamento della sua esclusione, di talché si è costituita nel predetto giudizio, replicando alle censure della ricorrente.

Con l'odierno ricorso ha invece chiesto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara e l'affidamento del contratto di appalto in suo favore.

A sostegno dell'odierno gravame ha denunciato le seguenti doglianze: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 48 e 49 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (Bando: paragrafo III.2.2. – Disciplinare – paragrafi 3.4, 3.4.1 e 6.2.11); eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento (sull'illegittimità della mancata esclusione del R.T.I. Unisalute – Unipol per mancata produzione della documentazione necessaria in caso di avvalimento e, di conseguenza, per difetto dei requisiti di capacità economico-finanziaria); 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 nonché degli artt. 41, 48 e 49 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (Bando: paragrafo III.2.1. e III.2.2. – Disciplinare: paragrafi 3.3, 3.4, 3.4.1, 6.2.1, 6.2.3. e Allegato 4); eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti (sull'illegittimità della mancata esclusione dalla procedura del R.T.I. Unisalute – Unipol per inesistente dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 con riferimento agli

amministratori cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando da parte dell'impresa ausiliaria); 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 nonché dell'art. 41, 48 e 49 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (Bando: paragrafo III.2.1. e III.2.2. – Disciplinare: paragrafi 3.3, 3.4, 3.4.1 e Allegato 3); eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria irragionevolezza, illogicità e sviamento (Sull'illegittimità della mancata esclusione dalla procedura del R.T.I. Unisalute – Unipol per grave errore professionale commesso dall'impresa ausiliaria); 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 nonché dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (Bando: paragrafo III.2.1.– Disciplinare: paragrafi 3.3, 3.4.1 e Allegato 3); eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento (Sull'illegittimità della mancata esclusione in relazione alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse); 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 84, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, violazione della *par condicio* (sull'illegittimità della nomina di una Commissione giudicatrice permanente).

2. Si sono costituiti in giudizio la Fondazione Enasarco e i controinteressati Unisalute S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai S.p.A., tutti instando per la reiezione del gravame.

3. Con atto ritualmente notificato e depositato in data 30 ottobre 2013, le società Unisalute S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. hanno proposto ricorso incidentale c.d. paralizzante, chiedendo l'annullamento degli atti della procedura di gara (verbali della commissione di gara, delibera di aggiudicazione definitiva della gara comunicata in data 1° agosto 2013 ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché

sconosciuto alle ricorrenti incidentali), censurando la mancata esclusione dalla gara della società ricorrente.

A sostegno del gravame incidentale hanno denunciato le seguenti doglianze:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione del punto III.2.1. del bando di gara e degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione del punto III.2.1. del bando di gara e degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione del punto III.2.1. del bando di gara e degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del disciplinare di gara; eccesso di potere.

4. Con memoria depositata in vista della camera di consiglio del 7 novembre 2013 la ricorrente ha confutato le doglianze contenute nel ricorso incidentale presentato dalle controinteressate.

5. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale anche in ordine alla possibilità di decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Preliminarmente il Collegio rileva che nella specie, pur in presenza di un ricorso incidentale c.d. paralizzante, sussistono i presupposti per l'esame prioritario del ricorso principale, tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui "l'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità" (così Ad. Pl. 7 aprile 2011, n. 4, pt. 54).

7.1 Il ricorso principale è infondato e deve pertanto essere respinto.

7.2 Con esso la società ricorrente, seconda classificata in gara, propone, in sintesi, le seguenti doglianze:

- 1) il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, sia ai sensi del paragrafo 3.4.1. (lett. a) del disciplinare, non avendo prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'impresa ausiliata attestante l'avvalimento, sia ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del paragrafo 3.4.1. (lett. c e d) del disciplinare, non avendo prodotto né il contratto di avvalimento, né le alternative dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il legame giuridico ed economico tra ausiliata ed ausiliaria (in quanto appartenenti al medesimo gruppo);
- 2) il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso a causa della mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive ex art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163 del 2006 relative agli amministratori cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando, non potendosi considerare idonea quella proveniente dal legale rappresentante della impresa ausiliaria Fondiaria Sai S.p.A.;
- 3) ulteriori cause di esclusione del raggruppamento aggiudicatario si rinverrebbero nell'assenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto la dichiarazione sostitutiva resa da Fondiaria Sai S.p.A. relativa la mancata commissione di grave errore nell'esercizio della propria attività professionale sarebbe stata smentita da notizie di stampa concernenti un procedimento penale a carico di manager della società stessa per i reati di falso in bilancio e aggio, nonché nella inidoneità della dichiarazione sostitutiva resa da Fondiaria Sai S.p.A. con riferimento alla sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alla disciplina in materia di pagamento di imposte e tasse;
- 4) il procedimento di gara è comunque viziato dalla violazione dell'art. 84, comma 10, del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto le offerte sono state valutate da una commissione giudicatrice permanente, istituita con delibera del consiglio di amministrazione di Enasarco del 28 dicembre 2008, n. 125, laddove la stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere alla nomina della

commissione giudicatrice soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7.3 L'infondatezza del primo ordine di doglianze discende direttamente dalla lettera dell'art. 49, comma 2 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del paragrafo 3.4.1. del disciplinare di gara.

Risulta *per tabulas* che il raggruppamento aggiudicatario ha nella specie dichiarato di avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria di Fondiaria Sai S.p.A. e che detta società fa parte del gruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Pertanto, ai sensi delle univoche previsioni dell'art. 49, comma 2, lett. g) del d. lgs. n. 163 del 2006 e del paragrafo 3.4.1. lett. d) del disciplinare di gara l'aggiudicatario avrebbe potuto omettere di produrre il contratto di avvalimento e limitarsi a "presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo".

E' documentalmente provato che il legale rappresentante della Unisalute S.p.A. ha prodotto alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, datata 27.6.2013, con la quale (punto 6) ha attestato, "come da allegata documentazione ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006", di avvalersi "della raccolta premi della Fondiaria Sai S.p.A. che, in ambito UE, riferita al ramo infortuni, ha complessivamente raccolto sia nel triennio 2009 – 2010 – 2011 sia nel triennio 2010 – 2011 – 2012 più di euro 150.000.000,00" nonché "del requisito di Fondiaria Sai S.p.A. che ha sottoscritto coperture assicurative analoghe a quella oggetto della presente gara complessivamente sia nel triennio 2009 – 2010 – 2011, sia nel triennio 2010 – 2011 – 2012 per importi superiori a euro 30.000.000,00".

Tale dichiarazione di avvalimento proveniente dalla impresa ausiliata appare pienamente rispettosa delle previsioni del codice dei contratti, nonché della *lex specialis* (par. 3.4.1. lett. a).

Né è condivisibile l'ulteriore censura della ricorrente secondo cui, a fronte

di avvalimento tra società dello stesso gruppo, la dichiarazione sostitutiva richiamata dall'art. 49, comma 2, lett. g) del codice dei contratti deve necessariamente provenire dalla società concorrente alla gara. Ed invero, da un lato, la disposizione codicistica si limita a prevedere che l'impresa ausiliata "può presentare" la dichiarazione sostitutiva, non certo che la debba sottoscrivere; dall'altro, la dichiarazione sostitutiva, proprio perché alternativa al contratto di avvalimento, può certamente provenire anche dall'impresa ausiliaria, essendo in tal caso le garanzie per la stazione appaltante maggiori. In sintesi, può essere ritenuta pienamente conforme alla disciplina di gara la dichiarazione sostitutiva resa nella specie dalla Fondiaria Sai S.p.A., nella quale viene espressamente indicato che essa è "società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046".

7.4 Del pari infondata si palesa la seconda doglianza, riferita alla supposta inidoneità della dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società ausiliaria, anche con riferimento agli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando.

Ed invero, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 avrebbe dovuto essere nella specie resa "personalmente" dagli amministratori cessati dalla carica della società ausiliaria si pone in aperto contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale corrente della disposizione codicistica (cfr. C.d.S., sez. III, 1° luglio 2013, n. 3544), nonché con le specifiche indicazioni della *lex specialis*, laddove, al modello di Allegato 4, si precisa che il possesso dei requisiti di ordine generale "può essere anche attestato da un solo legale rappresentante della società concorrente, purché, comunque, tale attestazione sia resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e sia espressamente nominativamente riferita a ciascuno dei soggetti suindicati".

Quanto poi al rilievo riferito dalla ricorrente alla dicitura contenuta nella dichiarazione sostitutiva in esame “per quanto a propria conoscenza”, il Collegio non può che richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui simile dicitura non è idonea ad escludere la responsabilità del dichiarante, assumendo soltanto valenza di mero richiamo al dato normativo dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. C.d.S., sez. III, 5 aprile 2013, n. 1894). Di qui la piena legittimità della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ausiliaria.

7.5 Infondato si palesa anche il terzo ordine di doglianze, con cui la ricorrente censura la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato: a) in virtù di notizie di stampa relative ad un procedimento penale a carico di manager, ormai cessati dalla carica, della società ausiliaria Fondiaria Sai S.p.A.; b) considerata la inidoneità della dichiarazione sostitutiva resa dalla Fondiaria Sai S.p.A. in relazione all’art. 38, comma 2, lett. g) del codice dei contratti, dalla quale si evince che sono pendenti dinanzi al giudice tributario numerosi contenziosi in materia di imposte e tasse.

Con riferimento a *sub a)* è sufficiente invero rilevare che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti sono escluse dalla partecipazione alle gare le imprese “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

Nel caso di specie, per quanto emerso dalla produzione documentale versata in atti, nulla è stato accertato da parte della stazione appaltante, giacché le notizie di stampa richiamate dalla ricorrente si riferivano ad una indagine penale, a quanto pare non ancora approdata neppure alla fase dibattimentale, a carico di ex manager della società ausiliaria. Né, per la verità, la stazione appaltante, in disparte ogni valutazione in ordine alla natura dei reati contestati ed alla loro non inerenza a rapporti contrattuali

con pubbliche amministrazioni, avrebbe potuto ritenere accertata la fattispecie di cui alla norma codicistica in virtù di simili notizie di stampa, come tali inidonee da sole a supportare un provvedimento espulsivo a carico del concorrente.

Con riferimento a *sub b)* deve essere rilevato che il requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 2, lett. g) del codice dei contratti è riferito alla commissione di violazioni "definitivamente accertate" rispetto agli obblighi tributari. E' pertanto evidente che la pendenza di un contenzioso dinanzi al giudice tributario non rende definitivo l'accertamento notificato dagli uffici fiscali al concorrente. Di qui la piena legittimità della dichiarazione sostitutiva nella specie resa dalla società ausiliaria a comprova della sussistenza del requisito.

7.6 Infondata, infine, si palesa l'ultima doglianza, con cui la ricorrente denuncia la supposta violazione dell'art. 84, comma 10, del codice dei contratti.

L'infondatezza della doglianza discende dalla inapplicabilità nel caso di specie della disposizione codicistica, riferita esclusivamente, come si evince univocamente dalla rubrica dell'articolo in esame, alle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Né è possibile ritenere, come sembra fare la ricorrente, che la disposizione codicistica integri un principio generale esportabile alle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, poiché in tali ultime procedure selettive non si rinvencono quei profili di discrezionalità tecnica con riferimento ai quali il legislatore delegato ha dettato la prescrizione cautelativa in esame. In sintesi, la disposizione normativa non è applicabile né direttamente, né indirettamente alla procedura di gara in esame.

7.7 L'accertata infondatezza di tutte le censure proposte con il ricorso principale ne impone il rigetto, anche con riferimento alla domanda di risarcimento danni genericamente formulata dalla ricorrente.

8. Alla reiezione del ricorso principale consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

9. Per la natura delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) respinge il ricorso principale;
- b) dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)